



COMUNE DI TERME VIGLIATORE

(Città metropolitana di Messina)

\*\*\*\*\*

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 14/03/2025, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.n. 267/2000)

\*\*\*\*\*

Deliberazione n. 16 del 12/09/2025

OGGETTO: Proposta di adesione procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258

L'anno duemilaventicinque, il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 11.00 e seguenti, nella sede del Comune di Terme Vigliatore, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

	Nominativo	Funzione	Partecipa
1	Dott. Lucio Catania	Componente	In presenza
2	Dr.ssa Maria Leopardi	Componente	In presenza
3	Dott. Antonio Coppolino	Componente	In presenza

Partecipa alla riunione, nella qualità di segretario verbalizzante, Maria Presti;

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

PREMESSO CHE:

- il Comune di Terme Vigliatore (ME) con delibera consiliare n. 36 del 24 dicembre 2024, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 14 marzo 2025, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Terme Vigliatore, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 31 marzo 2025 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è regolarmente insediata presso il Comune di Terme Vigliatore eleggendo quale Presidente il Dott. Lucio Catania.

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'ente dissestato è obbligato ad adottare sono quelle individuate dall'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, l'ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, con:

- ❖ l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle

funzioni istituzionali;

- ❖ la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto;
- ❖ la contrazione di un mutuo, compatibilmente con le norme vigenti;
- ❖ il riaccertamento in via straordinaria di residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione;
- ❖ i tassi di mutui disponibili, non utilizzati dall' Ente;
- ❖ le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non prescritte;
- ❖ gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;

CONSIDERATO, altresì, che è facoltà dell'ente fare ricorso ad un istituto analogo a quello del concordato preventivo, che consente all'O.S.L. di definire transattivamente le pretese creditorie, incluse quelle assistite da privilegio, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione da parte del creditore, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero;

RILEVATO, in particolare, che l'art. 258, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 prevede espressamente che:

1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di Giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie.

RILEVATO, altresì, che ai sensi dei commi 3 e 4 dello stesso art. 258:

*“L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.*



*L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio."*

DATO ATTO che, nel caso in cui la Giunta non voglia esprimersi in modo favorevole all'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate altre modalità con le quali l'Amministrazione intenda fare fronte alla massa passiva;

DATO ATTO che, in base al comma 5 del già citato art. 258, l'adozione della procedura semplificata fa venire meno l'obbligo della predisposizione del piano di rilevazione;

DATO ATTO CHE

- in data 29/06/2025 (comprensivo della proroga concessa con delibera OSL n. 9 del 26/05/2025) è scaduto il termine perentorio fissato per la presentazione delle istanze dei creditori;
- è tuttora in corso la rilevazione d'ufficio dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e riconoscibili;


VALUTATO l'importo dei debiti censiti in base alle istanze creditorie pervenute alla data odierna:

- n. 304, attualmente quantificato in € 19.130.203,92;
  - n. 20 per un importo di € 463.620,80 (istanze tardive);
- per un totale complessivo di € 19.593.824,72;

DATO ATTO che l'inclusione delle richieste pervenute nell'importo dei debiti censiti non costituisce riconoscimento del debito e non fa insorgere in capo al richiedente alcun diritto a percepire, integralmente o parzialmente, la somma richiesta;

DATO ATTO che si tratta di importi suscettibili di variazione in base a dettagliate e approfondite istruttorie (comprehensive di eventuali richieste di integrazioni) finalizzate ad accertare l'inammissibilità o l'ammissibilità, totale o parziale, del credito;

CONSIDERATO, altresì, che dalla prima analisi delle istanze pervenute a questo Organismo Straordinario di Liquidazione n. 23 richieste per complessivi € 2.891.122,89 appaiono riferibili a Fondi Vincolati che saranno trattati – previa specifica verifica istruttoria - con una gestione separata, secondo le disposizioni di cui alla Delibera dell'Organo Straordinario di Liquidazione n. 4 del 05/05/2025;



RITENUTO di dover proporre alla Giunta Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, normata dall'art. 258 del D. Lgs. n. 267/00, affinché esso possa decidere se aderirvi entro trenta giorni ed, in caso di adesione, s'impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere, tra cui anche i proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili individuati sulla base dell'inventario dei beni dell'ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale ed inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili, che l'Amministrazione avrà cura di adottare nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 58 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito in L. n. 133 del 06.08.2008;

ATTESO che è di tutta evidenza che la sopra descritta procedura consente, con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario e che la stessa, da una parte, permette al creditore di ottenere immediata liquidità; dall'altra, solleva l'ente dall'onere degli interessi e delle rivalutazioni monetarie, che, dopo il rendiconto finale, i creditori, ove non abbiano espressamente rinunciato, potranno richiedere aggredendo direttamente le casse comunali;

RILEVATO CHE, anche la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, di cui alla delibera n.14 del 2009, ha evidenziato che *"... la chiave di volta, che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 TUEL..... È in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltreché, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. È di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce."*

A voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- a) Richiedere all'Amministrazione Comunale, se intenda aderire alla procedura semplificata di liquidazione prevista e disciplinata dall'art. 258 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/00, mediante proprio atto deliberativo da adottare entro 30 giorni dalla presente, significando che

la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata;


- b) Assumere, in caso di adesione, espresso e contestuale impegno di mettere a disposizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione le risorse finanziarie necessarie;
- c) Riservarsi di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena ultimata la rilevazione dei debiti d'ufficio, tuttora in corso;
- d) Dare atto che, nel caso in cui la Giunta Municipale non voglia esprimersi in modo favorevole all'adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate altre modalità con le quali l'Amministrazione intenda fare fronte alla massa passiva;
- e) Sollecitare gli organi della gestione ordinaria dell'Ente, ognuno secondo le proprie competenze, a trasmettere a questo Organismo Straordinario di Liquidazione, quanto previsto dalla normativa vigente e riportato nella premessa della presente deliberazione;
- f) Disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo all'Albo Pretorio *on line* e nella sezione del sito istituzionale dell'Ente dedicata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione ed, altresì, la trasmissione, tramite il Segretario Generale, al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri tutti e, per opportuna conoscenza, al Collegio dei revisori dei conti.

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378.


Letto, approvato e sottoscritto.


Il Segretario verbalizzante

(Sig.ra Maria Presti)



La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dr. Lucio Catania 

Dott.ssa Maria Leopardi 

Dr Antonio Coppolino 